



**REGOLAMENTO  
SULLA COLLABORAZIONE  
TRA I CITTADINI E LA  
CITTÀ DI GARDONE RIVIERA  
PER LA CURA  
E LA GESTIONE CONDIVISA  
DEI BENI E DEI SERVIZI  
DI UTILITÀ PUBBLICA**

**(Atto adottato con deliberazione di Consiglio comunale n. 12 del 13.04.2023)**

# **CAPO I**

## **DISPOSIZIONI GENERALI**

### **Art. 1**

#### **Finalità, oggetto ed ambito di applicazione**

1. Il presente regolamento, in armonia con le previsioni della Costituzione e dello Statutocomunale, disciplina le forme di collaborazione tra i cittadini e l'amministrazione per la cura e la gestione condivisa dei beni e dei servizi di utilità pubblica, dando in particolare attuazione agli artt. 118, co. 4, 114, co. 2, e 117, co. 6, della Costituzione.
2. Le disposizioni si applicano nei casi di collaborazione tra cittadini e amministrazione per la cura e la gestione condivisa dei beni e dei servizi di utilità pubblica, avviati per iniziativa dei cittadini o su sollecitazione dell'amministrazione comunale.
3. Restano ferme e distinte dalla materia oggetto del presente regolamento le disposizioni che disciplinano l'erogazione dei benefici economici e strumentali a sostegno delle associazioni, in attuazione dell'art. 12 della l. n. 241/1990.

### **Art. 2**

#### **Definizioni**

1. Ai fini delle presenti disposizioni, si intendono per:
  - a) beni e servizi di utilità pubblica: i beni e i servizi che i cittadini e l'amministrazione riconoscono essere funzionali al benessere della comunità e dei suoi membri, all'esercizio dei diritti fondamentali della persona ed all'interesse delle generazioni future, attivandosi di conseguenza nei loro confronti ai sensi dell'art. 118, co. 4, della Costituzione, per garantirne e migliorarne la fruizione individuale e collettiva;
  - b) Comune o amministrazione: il Comune di Gardone Riviera nelle sue diverse articolazioni istituzionali e organizzative;
  - c) cittadini attivi: tutti i soggetti, singoli, associati o comunque riuniti in formazioni sociali, anche informali o di natura imprenditoriale, che, indipendentemente dai requisiti riguardanti la residenza o la cittadinanza si attivano, per periodi di tempo anche limitati per la cura, la rigenerazione e la gestione condivisa dei beni comuni urbani ai sensi del presente regolamento;
  - d) amministrazione condivisa: il modello organizzativo che, attuando il principio costituzionale di sussidiarietà orizzontale, consente a cittadini ed amministrazione di svolgere su un piano paritario attività di interesse generale;
  - e) proposta di collaborazione: la manifestazione di interesse, formulata dai cittadini attivi, volta a proporre interventi di cura e di gestione condivisa dei beni e dei servizi di utilità pubblica in forma condivisa con l'amministrazione, a condizione che tali interventi non configurino forme di sostituzione di servizi essenziali che devono essere garantiti dal Comune stesso secondo le leggi e i regolamenti vigenti, fermo restando che la proposta può essere spontanea oppure formulata in risposta ad una sollecitazione del Comune;
  - f) patto di collaborazione: l'atto attraverso il quale il Comune e i cittadini attivi definiscono l'ambito degli interventi di cura, rigenerazione o gestione condivisa di beni comuni urbani;

- g) cura e gestione condivisa: interventi finalizzati alla miglior fruizione collettiva dei beni e dei servizi di interesse, aventi caratteri di continuità, inclusività, complementarità e sostenibilità anche economica;
- h) spazi pubblici: aree verdi, piazze, strade, marciapiedi e altri spazi pubblici o aperti al pubblico, di proprietà pubblica o assoggettati ad uso pubblico.

### **Articolo 3** **Principi generali**

1. La collaborazione tra cittadini e amministrazione si ispira ai seguenti valori e principi generali:
  - a) fiducia reciproca: ferme restando le prerogative pubbliche in materia di vigilanza, programmazione e verifica, l'amministrazione e i cittadini attivi improntano i loro rapporti alla fiducia reciproca e orientano le proprie attività al perseguimento esclusivo di finalità di interesse generale;
  - b) pubblicità e trasparenza: l'amministrazione garantisce la massima conoscibilità delle opportunità di collaborazione, delle proposte pervenute, delle forme di sostegno assegnate, delle decisioni assunte, dei risultati ottenuti e delle valutazioni effettuate. Riconosce nella trasparenza lo strumento principale per assicurare l'imparzialità nei rapporti con i cittadini attivando la verificabilità delle azioni svolte e dei risultati ottenuti;
  - c) responsabilità: l'amministrazione valorizza la responsabilità, propria e dei cittadini, quale elemento centrale nella relazione con i cittadini, nonché quale presupposto necessario affinché la collaborazione risulti effettivamente orientata alla produzione di risultati utili e misurabili;
  - d) inclusività e apertura: gli interventi di cura, gestione condivisa e rigenerazione dei beni comuni devono essere organizzati in modo da consentire che, in qualsiasi momento, altri cittadini interessati possano dare il proprio contributo aggregandosi alle attività;
  - e) pari opportunità e contrasto delle discriminazioni: la collaborazione tra amministrazione e cittadini attivi promuove le pari opportunità per genere, origine, cittadinanza, condizione sociale, credo religioso, orientamento sessuale e disabilità;
  - f) sostenibilità: l'amministrazione, nell'esercizio della discrezionalità nelle decisioni che assume, verifica che la collaborazione con i cittadini non ingeneri oneri superiori ai benefici né costi superiori alle risorse disponibili e non determini conseguenze negative sugli equilibri ambientali e sull'utilizzo dei beni comuni da parte delle generazioni future;
  - g) proporzionalità: l'amministrazione commisura alle effettive esigenze di tutela degli interessi pubblici coinvolti gli adempimenti amministrativi, le garanzie e gli standard di qualità richiesti per la proposta, l'istruttoria e lo svolgimento degli interventi di collaborazione, semplificando al massimo il rapporto con i cittadini attivi;
  - h) adeguatezza e differenziazione: le forme di collaborazione tra cittadini e amministrazione sono adeguate alle esigenze di cura, rigenerazione e gestione condivisa dei beni comuni urbani e vengono differenziate a seconda del tipo o della natura del bene comune urbano e delle persone a cui benessere esso è funzionale;
  - i) informalità: l'amministrazione richiede che la relazione con i cittadini avvenga nel rispetto di specifiche formalità solo quando ciò è previsto dalla legge. Nei restanti casi assicura flessibilità e semplicità nella relazione, purché sia possibile garantire il rispetto dell'etica pubblica, così come declinata dal codice di comportamento dei dipendenti pubblici e dei

- principi di imparzialità, buon andamento, trasparenza e certezza;
- j) autonomia civica: l'amministrazione riconosce il valore costituzionale dell'autonomia iniziativa dei cittadini e predispone tutte le misure necessarie a garantirne l'esercizio effettivo da parte di tutti i cittadini;
  - k) prossimità e territorialità: l'amministrazione riconosce nelle comunità locali, definite sulla base di identità storicamente determinate o di progettualità in atto, i soggetti da privilegiare per la definizione di patti di collaborazione per la cura, la rigenerazione e la gestione condivisa dei beni comuni urbani.

#### **Articolo 4** **Cittadini attivi**

1. L'intervento di cura e di gestione condivisa dei beni e dei servizi di utilità pubblica, inteso quale concreta manifestazione di partecipazione e strumento per il pieno sviluppo della persona umana e la costruzione di legami di comunità, è aperto a tutti i soggetti, singoli o associati, senza necessità di ulteriore titolo di legittimazione.
2. I cittadini attivi possono svolgere interventi di cura e di gestione condivisa come singoli o attraverso le formazioni sociali, anche informali, in cui esplicano la propria personalità.
3. Nel caso in cui i cittadini si attivino attraverso formazioni sociali, le persone che sottoscrivono i patti di collaborazione di cui all'art. 5 del presente regolamento rappresentano, nei rapporti con il Comune, la formazione sociale, che assume l'impegno di svolgere i predetti interventi di cura e gestione condivisa.
4. Le attività di cura e gestione condivisa svolte dai cittadini attivi non comportano in alcun modo la costituzione di un rapporto di lavoro con il Comune, né danno vita ad un rapporto di committenza da parte del Comune ai soggetti realizzatori.
5. Gli interventi di cura e gestione condivisa possono costituire progetti di servizio civile in cui il Comune può, secondo modalità concordate con i cittadini attivi, impiegare i giovani a tal fine selezionati.

#### **Articolo 5** **Patto di collaborazione**

1. Il patto di collaborazione è lo strumento con cui Comune e cittadini attivi concordano tutto ciò che è necessario ai fini della realizzazione degli interventi di cura e gestione condivisa dei beni e dei servizi di utilità pubblica.
2. Il contenuto del patto può variare in relazione al grado di complessità degli interventi concordati e della durata della collaborazione.
3. Il patto, avuto riguardo alle specifiche necessità di regolazione che la collaborazione presenta, definisce in particolare:
  - a) gli obiettivi che la collaborazione persegue e le azioni di cura, gestione condivisa e rigenerazione;
  - b) la durata della collaborazione, le cause di sospensione o di conclusione anticipata della stessa;
  - c) le modalità di azione, il ruolo ed i reciproci impegni, anche economici, dei soggetti coinvolti, i requisiti ed i limiti di intervento;

- d) gli strumenti volti a garantire la fruizione collettiva dei beni comuni urbani oggetto del patto;
- e) l'eventuale definizione, per lo specifico patto, di strumenti di governo e coordinamento (comunque denominati: cabina di regia, comitato di indirizzo, ecc.) e partecipazione (forme di coordinamento delle formazioni sociali attive sul territorio interessato, consultazioni, assemblee o altri processi strutturati di partecipazione ai processi decisionali);
- f) le modalità di monitoraggio e valutazione del processo di attuazione del patto e dei suoi risultati;
- g) le misure di pubblicità del patto e le modalità di documentazione delle azioni realizzate, del monitoraggio e della valutazione, della rendicontazione delle risorse utilizzate e della misurazione dei risultati prodotti dal patto;
- h) l'eventuale affiancamento del personale comunale nei confronti dei cittadini attivi, la vigilanza sull'andamento della collaborazione, la gestione delle controversie che possano insorgere durante la collaborazione stessa e le sanzioni per l'inosservanza delle clausole del patto da parte di entrambi i contraenti;
- i) le cause e le modalità di esclusione di singoli cittadini per inosservanza del presente regolamento o delle clausole del patto e gli assetti conseguenti alla conclusione della collaborazione;
- j) le conseguenze di eventuali danni occorsi a persone o cose in occasione o a causa degli interventi di cura, gestione condivisa e rigenerazione, la necessità e le caratteristiche delle eventuali coperture assicurative, le misure utili ad eliminare o ridurre le interferenze con altre attività, nonché l'assunzione di responsabilità secondo quanto previsto dagli articoli 18 e 19 del presente regolamento;
- k) le modalità per l'adeguamento e le modifiche degli interventi concordati.

## **CAPO II**

### **DISPOSIZIONI DI CARATTERE PROCEDURALE**

#### **Articolo 6**

##### **Disposizioni generali**

1. La collaborazione con i cittadini attivi è prevista quale funzione istituzionale dell'amministrazione pubblica ai sensi dell'art. 118 della Costituzione.
2. L'organizzazione di tale funzione deve essere tale da:
  - assicurare la massima prossimità al territorio dei soggetti deputati alla relazione con il cittadino;
  - consentire il massimo coordinamento con gli organi di indirizzo politico-amministrativo a tutti i livelli e il carattere trasversale del suo esercizio;
  - garantire ai cittadini proponenti un interlocutore unico nel rapporto con l'amministrazione.

#### **Articolo 7**

##### **Patti di collaborazione ordinari**

1. I cittadini che intendono realizzare interventi di cura di modesta entità, anche ripetuti nel tempo sui medesimi spazi e beni comuni, ove tali interventi siano previsti tra quelli segnalati dall'amministrazione, presentano la proposta di collaborazione al Comune secondo un modello

che verrà messo a disposizione sul portale web istituzionale dell'ente.

2. A mero titolo esemplificativo e non esaustivo, possono essere oggetto di patti di collaborazione ordinari i seguenti interventi che i cittadini attivi possono realizzare: pulizia, imbiancatura, piccola manutenzione ordinaria, giardinaggio, allestimenti, decorazioni, attività di animazione territoriale, aggregazione sociale, comunicazione, attività culturali e formative.
3. Il competente Responsabile di area, verificati il rispetto del presente regolamento e la fattibilità tecnica della collaborazione, sottoscrive il patto di collaborazione e lo pubblica sul portale del Comune.
4. Qualora non sussistano le condizioni per procedere alla stipula del patto di collaborazione, il Responsabile competente lo comunica ai proponenti, illustrandone le motivazioni o chiedendo informazioni aggiuntive.

## **Articolo 8**

### **Patti di collaborazione complessi**

1. I patti di collaborazione complessi riguardano spazi e beni comuni che hanno caratteristiche di valore storico, culturale ovvero servizi o beni che hanno dimensioni e valore economico significativo, in relazione ai quali i cittadini propongono di realizzare interventi di cura o gestione condivisa.
2. Il Comune può autonomamente individuare e proporre in apposito elenco ai cittadini i beni comuni urbani che possono essere oggetto di patti di collaborazione complessi.
3. I cittadini attivi possono a loro volta proporre all'amministrazione beni comuni rispetto ai quali avviare interventi di cura e di gestione condivisa, trasmettendo la documentazione opportuna.
4. La proposta di collaborazione viene trasmessa al Responsabile competente, che svolge la necessaria attività istruttoria e pubblica sul portale web istituzionale del Comune l'avviso per la presentazione di eventuali ulteriori proposte di collaborazione da parte della cittadinanza.
5. Qualora non sussistano le condizioni per stipulare un patto di collaborazione complesso, il competente Responsabile lo comunica ai proponenti, illustrandone le motivazioni.
6. Laddove per i medesimi spazi o beni comuni siano presentate più proposte per patti di collaborazione complessi, è possibile avviare un confronto tra i diversi proponenti per facilitare la formulazione di una proposta condivisa.
7. Il competente Responsabile, verificato il rispetto del presente regolamento e la fattibilità tecnica della collaborazione, predispone gli atti necessari alla predisposizione di apposita deliberazione da sottoporre all'approvazione da parte della Giunta comunale, alla quale è rimessa la valutazione circa la sussistenza di un interesse generale alla realizzazione del patto di collaborazione complesso.
8. Il patto di collaborazione complesso viene sottoscritto dal Responsabile competente a seguito dell'approvazione della deliberazione di cui al precedente comma.

## **CAPO III**

### **CURA E GESTIONE CONDIVISA DI IMMOBILI E SPAZI PUBBLICI**

#### **Articolo 9**

##### **Azioni e interventi di cura e gestione condivisa di immobili e spazi pubblici**

1. Le azioni e gli interventi per la cura, la rigenerazione e la gestione condivisa di immobili e spazi pubblici sono previsti dai patti di collaborazione di cui all'articolo 5 del presente regolamento.
2. I cittadini attivi non possono in alcun modo realizzare attività o interventi che contrastino con la fruizione collettiva dei beni oggetto dei patti di collaborazione di cui al precedente comma, pena la risoluzione del patto di collaborazione da parte del Comune.
3. Il patto di collaborazione può prevedere che i cittadini attivi assumano in via diretta la manutenzione, il restauro e la riqualificazione di beni immobili.
4. La sottoscrizione di patti di collaborazione complessi è ammessa unicamente da parte di soggetti che per struttura, organizzazione e capacità tecnico-finanziaria diano garanzie idonee di rispetto delle normative vigenti e di assolvimento alla complessità degli obblighi previsti.
5. Gli interventi inerenti beni culturali e paesaggistici sottoposti a tutela ai sensi dell'art. 45 del d.lgs. n. 42/2004 sono preventivamente sottoposti all'ufficio tecnico comunale, al fine di valutare la conformità degli stessi in relazione alla tipologia dell'intervento e di ottenere le eventuali autorizzazioni, nullaosta o atti di assenso comunque denominati previsti dalla normativa vigente, così da garantire che gli interventi siano compatibili con il carattere artistico o storico, l'aspetto e il decoro del bene. Le procedure relative alle predette autorizzazioni sono a carico del Comune.
6. I patti di collaborazione aventi ad oggetto la gestione condivisa di immobili prevedono l'uso dell'immobile a titolo gratuito e con permanente vincolo di destinazione, puntualmente disciplinato nei patti stessi.
7. La durata dei patti di collaborazione complessi non supera normalmente i nove anni. Periodi più lunghi possono eventualmente essere pattuiti in considerazione del particolare impegno finanziario richiesto per opere di recupero edilizio del bene immobile.
8. Il Comune può promuovere ed aderire a patti di collaborazione aventi ad oggetto interventi di cura e gestione condivisa di immobili in stato di totale o parziale disuso di proprietà di terzi, con il consenso di questi ultimi ovvero ai sensi dell'art. 838 del codice civile.
9. Il Comune può destinare agli interventi di cura di cui al presente capo gli immobili confiscati alla criminalità organizzata ad esso assegnati.

## **CAPO IV**

### **FORME DI SOSTEGNO**

#### **Articolo 10**

##### **Attribuzione di vantaggi economici e altre forme di sostegno**

1. Il Comune può assumere direttamente, nei limiti delle risorse disponibili, oneri per la realizzazione di azioni e interventi nell'ambito di patti di collaborazione ordinari e complessi.
2. Nell'ambito dei patti di collaborazione, il Comune non può in alcun modo destinare contributi in denaro a favore dei cittadini attivi.
3. Qualora il patto di collaborazione abbia ad oggetto azioni e interventi di cura o di gestione condivisa dei beni comuni urbani che il Comune ritenga di particolare interesse pubblico e le risorse che i cittadini attivi sono in grado di mobilitare appaiano adeguate, il patto di collaborazione può prevedere l'attribuzione di vantaggi economici a favore dei cittadini attivi, quali, a mero titolo esemplificativo:

- a) l'uso a titolo gratuito di immobili di proprietà comunale;
- b) l'attribuzione all'amministrazione delle spese relative alle utenze;
- c) l'attribuzione all'amministrazione delle spese relative alle manutenzioni;
- d) la disponibilità a titolo gratuito di beni strumentali e materiali di consumo necessari alla realizzazione delle attività previste.

## **Articolo 11**

### **Esenzioni ed agevolazioni in materia di canoni e tributi locali**

1. Il Comune può prevedere, nei modi di legge, esenzioni di specifici tributi per attività poste in essere nell'ambito dei patti di collaborazione.
2. Le attività svolte nell'ambito dei patti di collaborazione che richiedono l'occupazione di suolo pubblico sono escluse dall'applicazione del canone per l'occupazione delle aree e degli spazi pubblici, come previsto dall'art. 59 del vigente Regolamento comunale per l'applicazione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria.
3. Non costituiscono esercizio di attività commerciale, agli effetti delle esenzioni ed agevolazioni previste dal Regolamento per l'applicazione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria e per l'applicazione del relativo canone, le raccolte pubbliche di fondi svolte per la realizzazione dei patti di collaborazione di cui all'articolo 5 del presente regolamento, qualora ricorrano tutte le seguenti condizioni:
  - a) si tratti di iniziative occasionali;
  - b) la raccolta avvenga in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione;
  - c) i beni ceduti per la raccolta siano di modico valore.
4. Il Comune, nell'esercizio della potestà regolamentare prevista dall'art. 52 del d.lgs. n. 446/1997, potrà disporre ulteriori esenzioni ed agevolazioni, in materia di entrate e tributi, a favore delle formazioni sociali che svolgono attività nell'ambito dei patti di collaborazione di cui all'articolo 5 del presente regolamento.

## **Articolo 12**

### **Agevolazioni**

1. I patti di collaborazione possono prevedere facilitazioni di carattere procedurale in relazione agli adempimenti che i cittadini attivi devono sostenere per l'ottenimento dei permessi, comunque denominati, strumentali alla realizzazione dei patti di collaborazione.
2. Le facilitazioni possono consistere, in via esemplificativa, nella riduzione dei tempi dell'istruttoria, nella semplificazione della documentazione necessaria o nell'individuazione di modalità innovative per lo scambio di informazioni o documentazione fra i cittadini attivi e l'amministrazione.
3. Qualora il patto di collaborazione abbia ad oggetto azioni e interventi che il Comune ritenga di particolare interesse pubblico o quando si rende comunque opportuno, il patto di collaborazione può prevedere l'affiancamento di dipendenti comunali ai cittadini attivi.

## **Articolo 13**

### **Materiali di consumo e dispositivi di protezione individuale**



1. Il Comune, nei limiti delle risorse disponibili, può fornire in comodato d'uso gratuito i beni strumentali ed i materiali di consumo necessari per lo svolgimento delle attività, compresi i dispositivi di protezione individuale. Tali beni, salvo il normale deterioramento dovuto all'uso, devono essere restituiti in buone condizioni al termine delle attività.
2. Il patto di collaborazione può prevedere la possibilità per il comodatario di cui al comma precedente di mettere temporaneamente i beni a disposizione di altri cittadini e formazioni sociali al fine di svolgere attività analoghe.
3. Il Comune favorisce il riuso dei beni di cui al precedente comma precedente.

#### **Articolo 14**

#### **Formazione**

1. Il Comune può avvalersi di percorsi formativi, anche in favore dei propri dipendenti, finalizzati a diffondere una cultura della collaborazione tra cittadini e amministrazione ispirata ai valori e principi generali del presente regolamento.

#### **Articolo 15**

#### **Autofinanziamento**

1. Il Comune agevola le iniziative dei cittadini volte a reperire fondi per le azioni di cura e gestione condivisa di cui al presente regolamento, a condizione che sia garantita la massima trasparenza sulla destinazione delle risorse raccolte e sul loro puntuale utilizzo.
2. Nel rispetto di quanto previsto al precedente comma, il patto di collaborazione può prevedere la realizzazione di attività economiche accessorie rispetto al programma di azioni e interventi previsti dal patto, di carattere temporaneo o permanente e finalizzate all'autofinanziamento.

### **CAPO V**

### **COMUNICAZIONE, TRASPARENZA E VALUTAZIONE**

#### **Articolo 16**

#### **Comunicazione di interesse generale**

1. Il Comune, al fine di favorire il progressivo radicamento dell'amministrazione condivisa, utilizza tutti i canali di comunicazione a disposizione per informare sulle opportunità di partecipazione alla cura e alla gestione condivisa di cui al presente regolamento.

#### **Articolo 17**

#### **Misurazione e valutazione delle attività di collaborazione**

1. La documentazione delle attività svolte e la valutazione delle risorse impiegate sono essenziali ai fini di garantire trasparenza e consentire una valutazione pubblica dei risultati prodotti dai patti di collaborazione.
2. Le modalità di svolgimento dell'attività di documentazione e di valutazione vengono concordate nel patto di collaborazione.
3. La valutazione deve contenere informazioni relative a:
  - a) obiettivi, indirizzi e priorità di intervento;

- b) azioni e servizi resi;
- c) risultati raggiunti;
- d) risorse disponibili ed utilizzate.

## **CAPO VI RESPONSABILITÀ E VIGILANZA**

### **Articolo 18**

#### **Formazione per prevenire i rischi**

1. Il Comune promuove la formazione dei cittadini attivi sui rischi potenzialmente connessi con le attività di realizzazione dei patti di collaborazione e sulle misure di prevenzione e di emergenza.
2. I cittadini attivi si impegnano ad utilizzare correttamente i dispositivi di protezione individuale adeguati alle attività svolte nell'ambito dei patti, ad agire con prudenza e diligenza e ad a mettere in atto tutte le misure necessarie a ridurre i rischi per la salute e la sicurezza.
3. Il Comune può assumere direttamente gli oneri assicurativi connessi allo svolgimento delle azioni e degli interventi da parte dei cittadini attivi nell'ambito dei patti di collaborazione di cui al presente regolamento.

### **Articolo 19**

#### **Riparto delle responsabilità**

1. Il patto di collaborazione indica e disciplina in modo puntuale i compiti e le responsabilità derivanti dallo svolgimento delle azioni e degli interventi di cura e di gestione condivisa di cui al presente regolamento.
2. I cittadini impegnati nella cura e nella gestione condivisa di cui al presente regolamento rispondono personalmente degli eventuali danni cagionati colposamente o dolosamente a persone o cose nell'esercizio della propria attività.

### **Articolo 20**

#### **Tentativo di conciliazione**

1. Qualora insorgano controversie tra le parti del patto di collaborazione o tra queste ed eventuali terzi può essere esperito un tentativo di conciliazione avanti ad un apposito comitato di conciliazione, composto da tre membri, di cui uno designato dai cittadini attivi, uno dall'amministrazione ed uno di comune accordo oppure, in caso di controversie riguardanti terzi soggetti, da parte di questi ultimi.
2. Il comitato di conciliazione, entro trenta giorni dall'avvio dei lavori, sottopone alle parti una proposta di conciliazione, di carattere non vincolante.

## **CAPO VII DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE**

### **Articolo 21**

#### **Clausole interpretative**

1. Allo scopo di agevolare la collaborazione tra Comune e cittadini, le disposizioni del presente regolamento devono essere interpretate ed applicate nel senso più favorevole alla possibilità per i cittadini di concorrere alla cura e alla gestione condivisa di cui al presente regolamento.

## **Articolo 22**

### **Disposizioni transitorie**

1. Le esperienze di collaborazione già avviate alla data di entrata in vigore del presente regolamento potranno essere disciplinate dai patti di collaborazione, nel rispetto delle disposizioni di cui al presente regolamento, in quanto applicabili.